



# ***COMUNE DI BANCHETTE***

*Provincia di Torino*

## ***Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale Nr.21***

**OGGETTO:** CONFERMA DELL'ALiquOTA DELLA TASSA SUI SERVIZI INDIVISIBILI (TASI) E DELLE DETRAZIONI PER L'ANNO 2015

L'anno **duemilaquindici**, addì **trenta** del mese di **giugno**, alle ore **ventuno** e minuti **zero** - nella sala consiliare, convocato per decisione del Sindaco mediante avvisi scritti e recapitati a norma di legge, si è riunito, in sessione **Ordinaria** ed in seduta PUBBLICA di **PRIMA CONVOCAZIONE**, il Consiglio Comunale.

Sono presenti i Signori:

<b>Cognome e Nome</b>	<b>Presente</b>
FRANCA GIUSEPPINA SAPONE - Presidente	Sì
SALVATORE CONIGLIO - Consigliere	Sì
LINA PASCA - Consigliere	Sì
MARCO POSILLIPO - Consigliere	Sì
FIorenzo BIANCO - Consigliere	Sì
TANIA LAZZARIN - Consigliere	Sì
LUIGI BERUTTI - Consigliere	Sì
RICCARDO BENSO - Consigliere	Sì
NICOLA IOVANE - Consigliere	Sì
PATRIZIA BIANCO - Consigliere	Sì
MAURIZIO CIEOL - Consigliere	Sì
MENEGATTI ANGELO - Consigliere	Sì
GIACOMO BIANCO - Consigliere	Sì
Totale Presenti:	13
Totale Assenti:	0

Giustifica l'assenza.

Assiste all'adunanza il Segretario Comunale Signor **DR. LUIGI CUNTI** il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, la Signora **FRANCA GIUSEPPINA SAPONE** nella sua qualità di **SINDACO** assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto suindicato.

## PROPOSTA DEL CONSIGLIO COMUNALE

**OGGETTO: CONFERMA DELL'ALIQUTA DELLA TASSA SUI SERVIZI INDIVISIBILI (TASI) E DELLE DETRAZIONI PER L'ANNO 2015**

**LA GIUNTA COMUNALE** propone,

**VISTO:**

- l'art. 1, comma 639, della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013, che ha istituito a decorrere dal 1° gennaio 2014 l'imposta unica comunale (IUC), che si compone dell'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;

**VISTI** i commi da 639 a 704 dell'articolo 1 della Legge n. 147/2013, che nell'ambito della disciplina della IUC, disciplinano il tributo per i servizi indivisibili (TASI);

**VISTI** gli art. 1 e 2 del D.L. 6 marzo 2014, n. 16 convertito in Legge 2 maggio 2014, n. 68 con i quali sono state apportate modifiche alla norma istitutiva della TASI;

**VISTO** in particolare il comma 683 della legge 147 del 27.12.2013, il quale stabilisce che: *“Il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione,..., le aliquote della TASI, in conformità con i servizi ed i costi individuati ai sensi della lettera b), del comma 682 e possono essere differenziate in ragione del settore di attività nonché della tipologia e della destinazione degli immobili”*;

**RICHIAMATO** inoltre l'art. 1, comma 169, della Legge 27/12/2006, n. 296 dove si prevede che gli Enti Locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;

**VISTO** il Decreto del Ministero dell'Interno del 13.5.2015 con il quale è stato differito il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l'anno 2015 da parte degli enti locali al 30 Luglio 2015;

**RICHIAMATO** l'art. 52 del D.Lgs 15/12/1997, n. 446, relativo alla potestà generale degli Enti Locali in materia di entrate;

**RICHIAMATA** la deliberazione n. 24 dell'8/9/2014 di approvazione del regolamento comunale per la disciplina del Tributo per i servizi indivisibili, ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs 15/12/1997, n. 446 e dell'art. 1, comma 682, della L. 27/12/2013, n. 147;

**RILEVATO** che:

- il tributo è dovuto a seguito del possesso o della detenzione di fabbricati, compresa l'abitazione principale, e di aree edificabili, come definiti dalla normativa IMU, con esclusione comunque dei terreni agricoli e con le esenzioni previste dall'art. 1, comma 3, del DL 6.3.2014 n. 16 convertito con modificazioni dalla Legge 68/2014;
- sono soggetti passivi i possessori ed i detentori a qualsiasi titolo degli immobili sopra richiamati e che, nel caso in cui l'utilizzatore sia differente dal possessore, il tributo è dovuto in misura compresa tra il 10 e il 30% dall'utilizzatore e la differenza dal possessore, come stabilito dalla presente deliberazione, in base a due autonome obbligazioni tributarie;
- nell'ipotesi di pluralità di possessori o di detentori essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria;
- i commi 675 e 676 prevedono che la base imponibile del tributo è quella prevista per l'applicazione dell'IMU e che l'aliquota di base della TASI è pari all'1 per mille. Il comune, con deliberazione del

consiglio comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del D.Lgs. n. 446/1997, può ridurre l'aliquota fino all'azzeramento;

- ai sensi del comma 677 il Comune può determinare l'aliquota rispettando in ogni caso il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non sia superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31.12.2013, fissata al 10,6 per mille ed altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile e che per il 2014 l'aliquota massima non può eccedere il 2,5 per mille.

Lo stesso comma prevede, inoltre, che il Comune può, dall'anno 2014, superare i limiti di cui sopra per un ammontare complessivamente non superiore allo 0,8 per mille a condizione che siano finanziate, relativamente alle abitazioni principali e alle unità immobiliari ad esse equiparate, detrazioni d'imposta o altre misure tali da generare effetti sul carico di imposta TASI equivalenti o inferiori a quelli determinatisi con riferimento all'IMU relativamente alla stessa tipologia di immobili;

- il comma 678 prevede che l'aliquota per i fabbricati rurali strumentali, di cui all'articolo 13, comma 8, del D.L. 06/12/2011, n. 201, non può eccedere il limite del 1 per mille;
- il comma 682 alla lettera b) dispone che sia il regolamento disciplinante l'applicazione della TASI a individuare i servizi indivisibili ed i relativi costi alla cui copertura la TASI è diretta;
- a norma del comma 683, il Consiglio Comunale deve approvare, entro il termine fissato dalle norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le aliquote della TASI potendole anche differenziare in ragione dei settori di attività, nonché della tipologia e della destinazione degli immobili;
- il comma 702 che salvaguardia la disciplina dell'art. 52 del D.Lgs. n. 446/1997, relativo alla materia della potestà regolamentare dei Comuni;

**RICHIAMATE** le deliberazioni del Consiglio Comunale, assunte in data 8.9.2014:

- N. 24 "Approvazione del regolamento per l'applicazione del Tributo sui servizi indivisibili – TASI"
- n. 23 "Approvazione del regolamento comunale per l'applicazione dell'IMU";

**RILEVATO** che in base all'art. 11 del regolamento per l'applicazione della TASI il tributo è destinato al finanziamento dei servizi indivisibili comunali, i cui costi previsti per l'anno 2015, determinati secondo quanto indicato dall'articolo del citato regolamento, sono dettagliatamente indicati nell'allegato 1 del Regolamento TASI al quale si rimanda;

**DATO ATTO** che restano confermate per il 2015 le aliquote IMU stabilite già per l'anno 2014 con deliberazione del Consiglio Comunale n. 25 del 8.9.2014 nella seguente misura:

ALIQUOTE:

- Aliquota ordinaria dello 0,98% per le unità immobiliari (diverse dall'abitazione principale e pertinenze), per i terreni e le aree edificabili;
- Aliquota dello 0,45% per l'abitazione principale e relative pertinenze;

DETRAZIONI:

- Per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200,00 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica;

ed inoltre:

- a decorrere dal 01/01/2014, ai sensi dell'art. 13, comma 2, del D.L. 06/12/2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla L. 22/12/2011, n. 124, come modificato dall'art. 1, comma 707, della L. 147/2013, l'Imposta Municipale Propria non si applica al possesso dell'abitazione principale e assimilate e relative pertinenze, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1-A/8-A/9;
- a decorrere dal 01/01/2014 sono esenti dall'Imposta Municipale Propria, ai sensi del comma 9-bis, dell'art. 13, del D.L. 06/12/2011, n. 201, come modificato dall'art. 2, comma 2, let. a) del D.L. 31/08/2013, n. 102, i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fino a quando permane tale destinazione e non siano in ogni caso locali;

- a decorrere dal 01/01/2014 non è più dovuta l'IMU relativa ai fabbricati rurali ad uso strumentale di cui al comma 8 dell'art. 13 D.L. 201/2011;
- tutte le fattispecie appena richiamate non sono invece esenti dalla TASI;
- ai sensi dell'art. 3 comma 2 del Regolamento per l'applicazione del tributo sui servizi indivisibili approvato con la precedente deliberazione del Consiglio Comunale, nel caso in cui l'unità immobiliare sia occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sulla stessa, quest'ultimo e l'occupante sono titolari di un'autonoma obbligazione tributaria. In tale ipotesi l'occupante sarà tenuto al versamento della TASI nella misura del **20%** mentre il titolare del diritto reale sull'immobile della restante quota del tributo **80%**;

**CONSIDERATO** che, a decorrere dall' anno 2014, il Comune non introita più l'IMU applicata all'abitazione principale e sue pertinenze, in quanto abrogata, e che il gettito previsto per l'applicazione della TASI dovrà sostituire tale risorsa e si è ritenuto necessario applicare la maggiore aliquota prevista fino allo 0,8 per mille all'abitazione principale ed assimilate e relative pertinenze, prevedendo delle detrazioni differenziate in base alla rendita catastale in misura tale da garantire effetti sul carico di imposta TASI equivalenti o inferiori a quelli determinatisi con riferimento all'IMU relativamente alla stessa tipologia di immobili;

RITENUTO per quanto sopra, allo scopo di finanziare, in parte i costi dei servizi indivisibili in precedenza richiamati, al fine di garantire la loro corretta gestione ed il mantenimento dell'erogazione degli stessi, nonché la conservazione degli equilibri di bilancio, di stabilire le aliquote e le detrazioni relative al tributo per i servizi indivisibili per il 2015, nella misura seguente:

TIPOLOGIA	RENDITA CATASTALE(*)	ALIQUOTA TASI	DETRAZIONE
Unità immobiliari iscritte nelle categorie catastali A/2,A/3,A/4,A/5,A/6,A/7 e relative pertinenze (una sola per categoria catastale C/2,C/6,C/7) rientranti nelle seguenti tipologie: - unità immobiliare adibita ad abitazione principale e relative pertinenze;  - unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o usufrutto da anziani o disabili residenti in istituto di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;  - unità immobiliare concessa in comodato gratuito ai parenti in linea retta entro il primo grado (genitore-figli e viceversa) che la utilizzino come abitazione principale, stabilendo che tale agevolazione potrà essere goduta su una sola unità immobiliare a condizione che il comodatario (colui a cui è concesso l'utilizzo dell'immobile) appartenga ad un nucleo familiare titolare di attestazione ISEE non superiore ai € 10.000,00 (redditi anno precedente);  - casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;	Fino a 300,00 Euro	2,7 per mille	Euro 100,00
	Superiore a 300,00 e fino a 400,00 Euro	2,7 per mille	Euro 50,00
	Superiore a 400,00	2,7 per mille	Euro 0
Unità immobiliari iscritte nelle categorie catastali A/1,A/8,A/9, e relative pertinenze (una sola per categoria catastale C/2,C/6,C/7) rientranti nelle seguenti tipologie: - unità immobiliare adibita ad abitazione principale e relative pertinenze;  - unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o usufrutto da anziani o disabili residenti in istituto di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;  - unità immobiliare concessa in comodato gratuito ai		1,5 per mille	Euro 0

parenti in linea retta entro il primo grado (genitore-figli e viceversa) che la utilizzino come abit. principale, stabilendo che tale agevolazione potrà essere goduta su una sola unità immobiliare a condizione che il comodatario (colui a cui è concesso l'utilizzo dell'immobile) appartenga ad un nucleo fam. Titolare attestazione ISEE non superiore ai € 10.000,00 (redditi anno precedente);  - casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separaz. legale, annullamento, scioglimento o cessaz. effetti civili del matrimonio;			
---	--	--	--

(\*) La rendita catastale da considerare, ai soli fini della individuazione della detrazione spettante, è quella riferita al solo alloggio come risultante negli atti catastali (senza la rivalutazione del 5%).

TIPOLOGIA	ALIQUOTA TASI
Immobili costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati "Immobili merce"	2,50 per mille

TIPOLOGIA	ALIQUOTA TASI	Quota possessore	Quota occupante
Immobili Gruppo D	0,80 per mille	80%	20%

**Aliquote Zero** per tutte le altre fattispecie di immobili imponibili diverse da quelle di cui ai punti precedenti.

TENUTO CONTO che:

- le aliquote e le detrazioni anzidette rispettano tutti i limiti previsti dalle norme sopra richiamate ed in particolare dai commi 677 e 678 dell'art. 1 della L. 27/12/2013, n.147 come segue:

Fattispecie immobile	Aliquota TASI 2014	Aliquota IMU 2014	IMU + TASI	Aliquota TASI massima 2014	Possibile ulteriore aumento per 2014	Aliquota massima totale applicabile
Abitazioni principali, assimilate e pertinenze ad eccezione delle cat. A/1-A/8-A/9	2,7	0	<b>2,7</b>	2,5	0,8	<b>3,3</b>

Fattispecie immobile	Aliquota TASI 2014 deliberata	Aliquota IMU 2014	IMU + TASI	Aliquota IMU massima al 31/12/2013	Ulteriore limite	Aliquota massima totale applicabile
Abitazioni principali, assimilate e pertinenze cat. A/1-A/8-A/9	1,5	4,5	<b>6,0</b>	6,0	0,8	<b>6,8</b>

- l'incremento delle aliquote oltre i limiti di legge non supera la misura complessiva dello 0,8 per mille;
- il predetto incremento delle aliquote sopra illustrate consente di applicare detrazioni di imposta presuntivamente quantificate in €. 40.691,80;

CONSIDERATO inoltre che il gettito complessivo del tributo stimato per l'anno 2015 ammonta ad € 205.000,00 con una copertura prevista dei costi dei servizi indivisibili del 78,26% derivante da:

Gettito complessivo stimato TASI	205.000,00
Costo complessivo previsto dei servizi indivisibili	261.918,00
Percentuale di finanziamento dei costi	78,26%

VISTA la nota del Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, Direzione Federalismo Fiscale prot. n. 4033/2014 del 28/02/2014, la quale stabilisce le modalità per la trasmissione telematica,

mediante inserimento nel Portale del Federalismo Fiscale, delle delibere di approvazione delle aliquote o delle tariffe e dei regolamenti dell'Imposta Unica Comunale;

VISTO il D.Lgs. 18/08/2000, n. 267;

### P R O P O N E

1) Di approvare per l'anno **2015** le seguenti aliquote e detrazioni del tributo per i servizi indivisibili (TASI):

TIPOLOGIA	RENDITA CATASTALE(*)	ALIQUOTA TASI	DETRAZIONE
Unità immobiliari iscritte nelle categorie catastali A/2,A/3,A/4,A/5,A/6,A/7 e relative pertinenze (una sola per categoria catastale C/2,C/6,C/7) rientranti nelle seguenti tipologie: - unità immobiliare adibita ad abitazione principale e relative pertinenze;  - unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o usufrutto da anziani o disabili residenti in istituto di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;  - unità immobiliare concessa in comodato gratuito ai parenti in linea retta entro il primo grado (genitore-figli e viceversa) che la utilizzino come abitazione principale, stabilendo che tale agevolazione potrà essere goduta su una sola unità immobiliare a condizione che il comodatario (colui a cui è concesso l'utilizzo dell'immobile) appartenga ad un nucleo familiare titolare di attestazione ISEE non superiore ai € 10.000,00 (redditi anno precedente);  - casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;	Fino a 300,00 Euro	2,7 per mille	Euro 100,00
	Superiore a 300,00 e fino a 400,00 Euro	2,7 per mille	Euro 50,00
	Superiore a 400,00	2,7 per mille	Euro 0
Unità immobiliari iscritte nelle categorie catastali A/1,A/8,A/9, e relative pertinenze (una sola per categoria catastale C/2,C/6,C/7) rientranti nelle seguenti tipologie: - unità immobiliare adibita ad abitazione principale e relative pertinenze;  - unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o usufrutto da anziani o disabili residenti in istituto di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;  - unità immobiliare concessa in comodato gratuito ai parenti in linea retta entro il primo grado (genitore-figli e viceversa) che la utilizzino come abitazione principale, stabilendo che tale agevolazione potrà essere goduta su una sola unità immobiliare a condizione che il comodatario (colui a cui è concesso l'utilizzo dell'immobile) appartenga ad un nucleo familiare titolare di attestazione ISEE non superiore ai € 10.000,00 (redditi anno precedente);  - casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;		1,5 per mille	Euro 0

(\*) La rendita catastale da considerare, ai soli fini della individuazione della detrazione spettante, è quella riferita al solo alloggio come risultante negli atti catastali (senza la rivalutazione del 5%).

TIPOLOGIA	ALIQUOTA TASI
Immobili costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita , fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati "Immobili merce"	2,50 per mille

TIPOLOGIA	ALIQUOTA TASI	Quota possessore	Quota occupante
Immobili Gruppo D	0,80 per mille	80%	20%

**Aliquota Zero** per tutte le altre fattispecie di immobili imponibili diverse da quelle di cui ai punti precedenti.

2) Di dare atto che:

- le aliquote di cui al punto 1) rispettano i limiti fissati dall'art. 1, commi 677 e 678 della L. 27/12/2013, n. 147;
- il gettito del tributo consente di ottenere una percentuale di copertura del costo dei servizi indivisibili previsti dal vigente regolamento comunale, richiamati in premessa, pari al 78,26%;
- il versamento dell'acconto è previsto entro il 16 giugno 2015 mentre il saldo entro il 16 dicembre 2015.

3) di inserire nell'apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale la presente deliberazione secondo le indicazioni di cui alla circolare del Ministero dell'Economia e delle Finanze, Direzione Federalismo Fiscale prot. n. 4033/2014 del 28/02/2014 e come stabilito dal DL 88/2014, art. 1 c. 1 entro il 10 settembre 2014.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 49, comma 1 e 147- bis del D. Lgs. 18/8/2000 n. 267 e s.m.i. vengono espressi i seguenti pareri favorevoli :

in ordine alla **REGOLARITÀ TECNICA**

- il responsabile del Servizio .....

in ordine alla **REGOLARITÀ CONTABILE**

- il responsabile del servizio Finanziario .....

ai sensi dell'art. 49 c.2. del D. Lgs n 267/2000

- il Segretario Comunale .....

DELIBERA DEL C.C. N. 21 DEL 30/06/2015

**OGGETTO:** CONFERMA DELL'ALIQUOTA DELLA TASSA SUI SERVIZI INDIVISIBILI (TASI) E DELLE DETRAZIONI PER L'ANNO 2015  
IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la proposta di deliberazione di pari oggetto.

Visti il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica del responsabile del servizio interessato ed il parere favorevole in ordine alla regolarità contabile del responsabile del

servizio Finanziario di cui di cui all'art. 49 e 147- bis del D. Lgs. 18/8/2000 n. 267 e s.m.i.

Sentita la dichiarazione del Consigliere Cieol, che ribadisce la contrarietà del proprio gruppo in quanto la IUC non viene trattata in modo unitario,

Sentita la dichiarazione del Consigliere Menegatti che si associa alla dichiarazione del Consigliere Cieol;

Con 9 favorevoli e 4 contrari (Bianco Patrizia, Cieol, Menegatti Bianco Giacomo), resi in forma palese

#### D E L I B E R A

Di approvare la proposta di deliberazione ad oggetto "CONFERMA DELL'ALiquOTA DELLA TASSA SUI SERVIZI INDIVISIBILI (TASI) E DELLE DETRAZIONI PER L'ANNO 2015", corredata dai prescritti pareri ai sensi dell'art. 49 , comma 1 e 147 bis del D. Lgs. 18/8/2000 n. 267 e s.m.i.



Letto confermato e sottoscritto.

**IL SINDACO**  
(FRANCA GIUSEPPINA SAPONE)

**IL SEGRETARIO COMUNALE**  
(DR. LUIGI CUNTI)

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

=====

**REFERTO DI PUBBLICAZIONE (Art.124 D.Lgs.267/00)**

Si certifica che copia del presente verbale, in ottemperanza del disposto di cui all' art. 124 del D.lgs. n. 267 del 18/08/2000 viene pubblicato all'albo pretorio di questo comune il giorno 01/07/2015 per rimanervi 15 giorni interi e consecutivi.

Banchette, lì 01/07/2015

**IL SEGRETARIO COMUNALE**  
(DR. LUIGI CUNTI)

\_\_\_\_\_

=====

=====

Visto: si attesta che il presente atto ha la relativa copertura finanziaria e che è stato assunto, ai sensi dell'art 183 del D. Lgs 267/2000

**Il Responsabile del Servizio Finanziario**

\_\_\_\_\_

La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile a decorrere dalla data del presente verbale ( art. 134 comma 4 del D. Lgs. 267 del 18/08/2000.

Atto divenuto esecutivo per decorrenza dei termini di cui al comma 3 dell' art.134 del D. lgs.267 del 18/08/2000.

Banchette, lì \_\_\_\_\_

**IL SEGRETARIO COMUNALE**  
(DR. LUIGI CUNTI)

\_\_\_\_\_